# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 8° COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

### VENERDÌ 29 OTTOBRE 1965

(28<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

#### Presidenza del Presidente DI ROCCO

#### INDICE

#### **DISEGNO DI LEGGE**

« Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 » (1315) (D'iniziativa del senatore Carelli) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE											Pa	ıg.	337,	338
BOLETTIERI,	re	lat	016	?										338
Cattani, Sottosegretario di Stato per l'agri-														
coltura e l	e f	or	est	е										338
MORETTI .														338
SIBILLE .														338

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Asaro, Attaguile, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Milillo, Moretti, Rovella, Sibille, Tedeschi, Tiberi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Baracco e Militerni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bartolomei e Berlanda.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Schietroma.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cattani.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 » (1315)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Carelli: « Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la re8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

28° SEDUTA (29 ottobre 1965)

pressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

Comunico alla Commissione che la Presidenza del Senato, in accoglimento della richiesta deliberata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 27 ottobre scorso, le ha deferito in sede deliberante il provvedimento, prima assegnatole in sede referente.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Le norme di cui agli articoli 2, 8, 10 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, si applicano un anno dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

BOLETTIERI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario di Stato, il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, stabilisce quale termine massimo per l'applicazione delle norme ivi contenute la data del 27 settembre 1965. Sennonchè alcuni spumantisti, in possesso di attrezzature non idonee a determinare la pressione di 3,5 atmosfere al manometro ed alla temperatura di 20 gradi centrigradi, non hanno potuto ancora — per le note limitazioni del credito — affrontare il problema del ridimensionamento e ammodernamento tecnico delle loro aziende.

Trattasi di piccoli industriali, si può dire di « artigiani dello spumante », che tuttavia hanno salvato a volte l'economia locale, valorizzandone la produzione vinicola. Gli stessi sono in possesso di notevole volume di materiale di rivestimento (etichette, capsule, eccetera) che potrà essere smaltito in breve periodo di tempo, tanto per non entrare in una vera e propria crisi che non sarebbe soltanto delle aziende ma dell'intera economia locale che su quelle piccole attività industriali si fonda.

Per le sopradette ragioni il proponente ha chiesto di prorogare di altri sei mesi i termini dell'applicazione della legge per quanto riguarda la produzione di spumante.

Da parte mia, pur dichiarandomi senz'altro favorevole al disegno di legge, riterrei opportuno proporre un emendamento tendente a meglio precisarne i punti di riferimento. Bisognerebbe cioè far precedere all'indicazione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 anche quella del comma cui ci si riferisce, sostituendo le parole « di cui agli articoli 2, 8, 10 e 25 » con le altre « di cui al sesto comma dell'articolo 2 e agli articoli 8, 10 e 25 ».

M O R E T T I . Dichiaro, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, di essere favorevole al disegno di legge, per i motivi già espressi dal senatore Conte durante l'esame in sede referente del provvedimento.

S I B I L L E . È evidente che si passerà di proroga in proroga...

BOLETTIERI, relatore. Ritengo senz'altro che non sarà come lei teme.

C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste. Il Governo non ha nulla da obiettare né sul provvedimento, né sull'emendamento ad esso proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,20.

#### Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari